

REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo di Castiglione T.se si impegna

a garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali e della qualità dell'offerta formativa;

a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera complementare, nell'ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie;

TENUTO CONTO che l'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento fondante per la crescita e lo sviluppo armoniosi della personalità umana e che quindi i comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta formativa per tutta la comunità scolastica;

CONSIDERATO che per procedere ad un avvio dell'anno scolastico in tutta sicurezza sono necessarie la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli alunni, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal medico competente nel corso di formazione dell'8 settembre 2020;

VISTI i documenti in materia delle misure di contrasto alla diffusione del virus:

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

il D.G.R. n. 3 - 1742 del 28 luglio 2020 con il quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Piemonte per l'anno scolastico 2020/2021;

il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, n. 2918/2020;

il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

il Manuale Covid-19 Integrazione al Documento di Valutazione Rischi dell'Istituto comprensivo di Castiglione;

il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Piemonte;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020 "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019 con delibera n. 25;

il CONSIGLIO DI ISTITUTO approva in data 9 settembre 2020

il presente **Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021**, di seguito riportato che potrà essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali,

previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica sulla base delle nuove disposizioni normative e indicazioni del CTS.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per tutti i soggetti in elenco al comma 1 del presente articolo.

Art. 2 - Informazione

1. Il Dirigente scolastico dà informazione del presente Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica e chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate attraverso i canali e le modalità che ritiene maggiormente efficaci. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 3 – Chiarimenti

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina al 0,1%) o etanolo (alcol etilico 70%), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure

toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura uguale o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata;
- f) per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive; per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette; per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente le disposizioni previste nel presente Regolamento;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Criteri generali per l'ingresso negli edifici scolastici

1. L'ingresso a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante nell'Istituto è consentito **solo ed esclusivamente** a condizione che vi sia:

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-Cov2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg..

2. Dopo un'assenza, al ritorno a scuola verrà rilevata la temperatura.

3. È responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza dei tre punti riportati al comma precedente pertinenti lo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

4. In presenza di febbre uguale o oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Comunicare alla scuola tramite registro elettronico l'assenza per salute.

5. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

6. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo dell'Istituto Comprensivo della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

7. È tenuto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

8. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

8. È comunque obbligatorio

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo della comunità scolastica

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza per ridurre la diffusione del virus e alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamata all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili.

2. Nel caso in cui si avvertano sintomi associabili al COVID-19, è fatto obbligo di rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. Le specifiche situazioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo del soggetto interessato di rappresentare tale condizione al referente COVID-19 del plesso in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Le operazioni di ingresso e di uscita delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico e l'obbligo di indossare la mascherina.
2. Per l'ingresso e l'uscita in ogni singolo plesso saranno fornite le indicazioni del caso.

3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico e l'obbligo di indossare la mascherina secondo le disposizioni impartite dai singoli plessi. Non è consentito attardarsi o sostare negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

4. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

6. Il docente presente alla prima ora di lezione avrà cura di controllare le autodichiarazioni dei genitori e procedere alla rilevazione della temperatura corporea.

7. Per l'uscita la prima delle campane indica la fine delle attività didattiche, le altre indicano il momento in cui le studentesse e gli studenti di ciascuna classe potranno uscire dall'edificio scolastico, sulla base dell'organizzazione stabilita dai singoli plessi.

8. Rispettare la puntualità, il divieto di sostare nelle aree previste come punti di raccolta e si richiede la presenza di un solo accompagnatore per bambino.

Art. 8 - Regole di comportamento in aula

1. Nell'aula si avrà cura di attenersi alle disposizioni indicate dalle insegnanti.

2. Le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina

3. Il banco e la sedia andranno mantenuti nella posizione prestabilita.

4. Si può togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo in presenza dell'insegnante; nel caso di presenza di un alunno fragile ci si attiene alle disposizioni date per il caso specifico.

5. Durante la permanenza all'interno dell'edificio, le uscite dalle aule, gli spostamenti di docenti e alunni dovranno essere limitati alle attività programmate e ai casi di necessità nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa.

6. Durante gli spostamenti, sia in classe che fuori della classe, è previsto l'utilizzo della mascherina ed il mantenimento del distanziamento.

7. I docenti, il personale educativo e i collaboratori scolastici avranno cura di vigilare sul mantenimento della distanza sociale tra gli alunni e sul corretto uso della mascherina.

8. Ogni alunno dovrà avere il corredo didattico personale che non potrà essere scambiato con i compagni.

Art. 9 – Ricreazione

1. Gli intervalli si svolgeranno secondo le disposizioni adottate da ogni plesso scolastico nell'ora e nell'area assegnata, previa consumazione della merenda che sarà effettuata in classe al proprio banco.

2. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande.

3. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

4. Gli alunni potranno spostarsi dal banco solo indossando la mascherina e rispettando le misure di distanziamento previste, preavvisando i compagni così che tutti possano indossare la mascherina.

5. Dopo la consumazione in classe della merenda, l'area di pertinenza per l'intervallo sarà raggiunta dagli alunni seguendo le indicazioni dei docenti che garantiranno altresì, come di consueto, la vigilanza.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani. Prima di uscire, lavare accuratamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso ai servizi igienici sarà consentito secondo la turnazione prevista per permettere all'operatore scolastico l'igienizzazione tra una classe e l'altra; in ogni altro caso, previa autorizzazione dell'insegnante.

Art.11 - Mensa scolastica

1. L'accesso alla mensa scolastica, previa accurata igienizzazione delle mani, dovrà effettuarsi rispettando rigorosamente i turni e i percorsi stabiliti, indicati con apposita segnaletica.

2. Durante la fila in mensa i collaboratori, i docenti o addetti alla vigilanza avranno cura di fare rispettare le disposizioni.

3. Al termine del pasto gli alunni, condizioni meteo permettendo, potranno uscire in giardino rispettando le disposizioni per il corretto utilizzo degli spazi esterni, avendo cura di non creare assembramenti.

4. Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione saranno accompagnati all'uscita e dovranno rientrare a scuola rispettando l'orario previsto per le lezioni pomeridiane.

Art. 12 - Transiti durante le attività didattiche

1. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso obbligo di rispettare il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati, indossando la mascherina:

- nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici;
- durante gli intervalli.

2. Gli intervalli si svolgeranno secondo le disposizioni adottate da ogni plesso scolastico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota.

2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, siano all'interno che all'esterno della scuola, si mantiene il distanziamento fisico interpersonale e si utilizzano i dispositivi di prevenzione.

3. Si può togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo in presenza dell'insegnante; nel caso di presenza di un alunno fragile ci si attiene dalle disposizioni date per il caso specifico.

4. Gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, ad utilizzare regolarmente gli spazi esterni.

5. Gli spostamenti all'interno dell'aula devono avvenire con l'utilizzo della mascherina di chi si trova immediatamente lungo il tragitto; anche nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di

raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati e ogni qual volta si riterrà necessario.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le indicazioni stabilite dalla normativa.

2. Le tastiere, i mouse dei computer, gli attrezzi delle palestre ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti monouso.

3. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

4. Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio

domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Ogni plesso scolastico ha il referente Covid-19, identificato nella persona del Responsabile di plesso, il quale riferisce al Responsabile COVID, identificato nella persona del Dirigente scolastico, che avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 19 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto
- 2) convocazione.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Manuale COVID 19 per la scuola- Misure di contenimento e prevenzione del contagio

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino le indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- è possibile togliere la mascherina se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro;
- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare le mansioni dei collaboratori scolastici:

1. apertura e chiusura della scuola;
2. apertura e chiusura dei locali;
3. pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene opportuno osservare quanto di seguito elencato.

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni.
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento.
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine.
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune.
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi.
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni.
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria,

lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi.

- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile.
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti.
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.